

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
Città Metropolitana di Venezia



P.A.T.

Elaborato

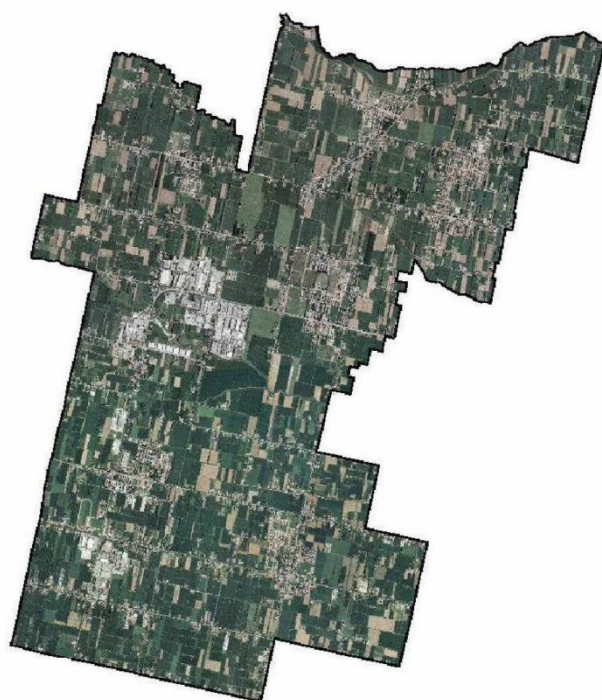


Scala



Relazione

Variante di adeguamento L.R. n. 14 del 6 giugno 2017



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE URBANISTICA

Città Metropolitana di Venezia
**SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA**

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
Il Sindaco
Nicola Fragomeni

Il Segretario
Dott. Marcello Nuzzo

Il Dirigente del Settore Tecnico
Edilizia Privata - Urbanistica -
Ambiente
Geom. Carlo Pajaro

abitat
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

VIA ROMA, 5
36026 POIANA MAGGIORE (VI)
www.abitat.it - gjs@abitat.it

novembre 2018

PREMESSA

La presente variante urbanistica provvede ad adeguare lo strumento del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Santa Maria di Sala ai disposti della Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017 e della D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 98 del 28 settembre 2018 è stata pubblicata la Deliberazione n. 1366 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017.

Con tale provvedimento, nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, sono stati integrati i criteri di esclusione dei piani urbanistici (di cui alla DGR n. 1717/2013) non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici che trattano l'adeguamento ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR. n. 668/2018.

La Variante di adeguamento costituisce, quindi, un adeguamento normativo obbligatorio alle recenti disposizioni di legge regionali e mantiene inalterate le azioni del Piano di Assetto del Territorio.

PROCEDURA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO

Il Comune di Santa Maria di Sala adegua il PAT vigente ai sensi del comma 10 dell'articolo 13 e con la procedura dell'articolo 14, della citata LR 14/2017:

1. I comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.

2. I comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la seguente procedura semplificata:

2.1 Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

2.2 Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

2.3 Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

2.4 La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.

CONTENUTI DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA LR 14/2017

La Variante di adeguamento alla LR 14/2017 introduce un nuovo valore per la quantità massima di consumo di suolo ammesso. Il valore è stato determinato con Provvedimento della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 ai sensi della LR 14/2017 art. 4 comma 2 lettera a) e per il Comune di Santa Maria di Sala è stata assegnata una quantità pari a 19,64 Ha.

Visto che la stessa DGR chiarisce che “per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI e con le varianti ai PI”, si è provveduto a verificare il monitoraggio del consumo della SAU Trasformabile attuato a seguito delle previsioni operate con le varianti al Piano degli Interventi.

Dal monitoraggio è emerso che il saldo finale di SAU Trasformabile residua è pari a 17,35 Ha, comprendendo tutte le previsioni operate fino alla variante n. 10 al Piano degli Interventi.

Tale quantità risulta inferiore alla quantità massima assegnata con Provvedimento di Giunta Regionale (17,35 Ha < 19,64 Ha) e, pertanto, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Santa Maria di Sala sarà pari a 17,35 Ha.

Con la presente Variante di adeguamento alla LR 14/2017 vengono inoltre individuati gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata, definiti come da articolo 2 comma e) della LR 14/2017:

ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Sono inoltre individuate le aree che usufruiscono dei disposti dell'articolo 13 della LR 14/2017, “Disposizioni Transitorie”, riguardanti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 14/2017 e per i quali, alla conclusione del procedimento, non è previsto consumo di suolo.